

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 19 GIUGNO 1952

(76<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente PEZZINI

### INDICE

#### Disegni di legge :

(Seguito della discussione)

« Modifiche alla composizione della Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa » (N. 2292) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

ZANE, relatore . . . . .	Pag. 893
DEL BO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	894, 895
PISCITELLI . . . . .	895
FARINA . . . . .	896
GRAVA . . . . .	896

(Discussione e approvazione)

« Concessione di un contributo straordinario, a carico dello Stato, di 20 milioni di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali agrarie ed Enti ausiliari » (N. 2344) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

ELIA, relatore . . . . .	896, 897
VIGIANI . . . . .	897
GRAVA . . . . .	897

« Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali » (N. 2402) :

Sacco, relatore . . . . . Pag. 898

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori Angelini Cesare, Barbareschi, Bei Adele, Bosco Lucarelli, Caso, D'Aragona, Farina, Fiore, Grava, Labriola, Mariani, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Piscitelli, Putinati, Sacco, Tambarin, Venditti, Vigiani, Zane, Elia e Rocco.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole Del Bo.

ANGELINI CESARE, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Seguito della discussione del disegno di legge :

« Modifiche alla composizione della Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa » (N. 2292) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla composizione della Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zane.

ZANE, relatore. Questo disegno di legge in un primo momento appariva di facile discus-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

76ª RIUNIONE (19 giugno 1952)

sione e di rapida approvazione; senonchè nel corso del primo esame, che abbiamo eseguito nella precedente riunione, si è avvertita l'opportunità, riguardo alle innovazioni da apportare nella composizione della Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa, di far luogo ad una certa proposta di cui io stesso mi sono fatto promotore, appoggiato in questo dal collega Grava, e cioè trasferire il lavoro di queste assegnazioni degli alloggi dalle Commissioni provinciali ad altre Commissioni in sede mandamentale di pretura.

È bene che io ricordi che la prima innovazione contenuta nel disegno di legge sottoposto al nostro esame consiste precisamente nell'introdurre una modifica secondo la quale il Presidente della Commissione può essere scelto anche tra i non magistrati, e precisamente tra i magistrati collocati a riposo. Un'altra innovazione sarebbe quella che in caso di assenza o di impedimento del titolare, le funzioni del Presidente siano disimpegnate dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Terza innovazione: per le categorie di cui ai nn. 2, 3 e 4 saranno nominati per ciascuna Commissione i rispettivi membri supplenti in numero uguale ai rappresentanti effettivi. È inutile che ricordi come l'intenzione del Ministro proponente, nell'introdurre queste modifiche, era soprattutto quella di sveltire i lavori delle Commissioni per le assegnazioni degli alloggi I.N.A.-Casa.

Io ho già avuto occasione di ricordare che queste innovazioni permettono un notevole sveltimento dei lavori della Commissione e sono particolarmente attese dalla periferia che purtroppo lamenta le lungaggini inspiegabili, mentre la pubblica opinione è addirittura arrivata a conclusioni del genere: occorre più tempo ad assegnare le case che a fabbricarle.

Ora le modifiche apportate al disegno di legge al nostro esame concorrono indubbiamente a sveltire il lavoro delle Commissioni. Però dall'esame che abbiamo fatto, sia pure un po' sommariamente, a conclusione della precedente riunione, si è avvertita addirittura l'opportunità di studiare il modo di decentrare tutto questo lavoro, soprattutto in vista della ingentissima mole di domande che sono giacenti presso certe Commissioni provinciali più importanti, come ad esempio, quella di Milano.

C'eravamo proposti, in unione al collega Grava, di sottoporre qui alla considerazione dei colleghi, delle innovazioni radicali ed abbiamo chiesto, nella precedente riunione, quale fosse il pensiero del Governo in materia.

Il sottosegretario Del Bo ha accettato in via di massima questo nuovo indirizzo e si è riservato di predisporre, anche in sede ministeriale, un testo radicalmente innovato. Per inciso debbo dire che ho ricevuto una sollecitazione anche da parte del Ministro della giustizia il quale, pur non avendo nessuna intenzione di interferire in una materia che è di nostra esclusiva competenza, raccomandava che si desse una sollecita approvazione al disegno di legge per dar modo ai magistrati di essere sollevati in un lavoro che, tra l'altro, non è di eccessivo gradimento per la Magistratura.

Pure avendo qui un autorevole membro del Governo, penso che sia opportuno ed utile un ulteriore rinvio prima della definitiva approvazione di questo disegno di legge.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Come la Commissione ricorderà, nell'ultima riunione lo stesso rappresentante del Governo si dichiarò consapevole della esigenza di rendere più rapido il funzionamento delle Commissioni per l'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa ed affiorò la possibilità che si desse luogo alla costituzione di una Commissione la cui competenza territoriale venisse limitata. Erano stati anche avanzati alcuni rilievi, tra cui uno che aveva un suo fondamento giuridico, cioè quello della convenienza che il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro non venisse legittimato a sostituire nelle funzioni di Presidente il magistrato in servizio o in riposo. Di tutto ciò il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha tenuto conto. Dobbiamo aggiungere che, avendo effettuato gli opportuni rilievi, abbiamo dovuto constatare che ci saremmo trovati nella impossibilità, in talune condizioni di rintracciare i funzionari i quali potessero essere competenti localmente. Di conseguenza per fronteggiare sia l'esigenza di rapido funzionamento delle Commissioni di assegnazioni, sia l'esigenza di rintracciare funzionari in numero sufficiente ed idonei, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha deciso di

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

76ª RIUNIONE (19 giugno 1952)

proporre un emendamento basato sul seguente motivo. Tenuto conto del numero degli abitanti e della entità del lavoro da svolgere per l'assegnazione degli alloggi, con suo decreto, si potrebbero istituire, in luogo dell'unica Commissione provinciale, più Commissioni composte come indicato nel testo dell'articolo unico, aventi ciascuna competenza su parte del territorio della provincia. In tal modo nella composizione delle Commissioni non saremmo più vincolati all'individuazione dei funzionari componenti le Commissioni delle troppo strette circoscrizioni dei mandamenti di pretura, e nel medesimo tempo potremmo dar luogo alla costituzione di quel numero di Commissioni che si ritenga sufficiente per adempiere al compito dell'assegnazione degli alloggi con rapidità, potendo altresì rintracciare nel più vasto ambito della provincia i funzionari competenti ed assegnando ad essi la responsabilità di distribuire gli alloggi in una determinata zona della provincia. Devo far presente che l'altra esigenza — cioè che il direttore dell'Ufficio del lavoro non venga investito della funzione di Presidente — è una questione delicata. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non può non proporre che il Presidente della Commissione sia un magistrato in attività di servizio o a riposo ed il Vice presidente sia esso pure un magistrato a riposo designato dal Presidente. Sono il primo ad essere consapevole che in questo modo per ogni Commissione anziché essere impegnato un magistrato in servizio o a riposo, è sicuramente impegnato un primo magistrato, in servizio o a riposo, ed un secondo. Devo però sottolineare che non ci risulta che questo incarico di presiedere le Commissioni per le assegnazioni degli alloggi I.N.A.—Casa sia particolarmente sgradito ai magistrati, anzi sembra che sia piuttosto ambito e sollecitato dagli interessati che si rendono conto di quanto sia degno, anche se gravoso, adempiere a questa funzione.

**PRESIDENTE.** In sostanza, siamo di fronte ad una proposta di sospensiva del relatore, senatore Zane.

**PISCITELLI.** Piuttosto che interloquire in merito, vorrei sottoporre all'attenzione del Governo qualche osservazione. Oggi in Italia siamo ridotti a questo, che le case per abitazione sono costruite esclusivamente dallo Stato:

case popolari, I.N.A.—Casa, I.N.C.I.S. Non sembra opportuno che si istituisca un unico organo destinato a fare le assegnazioni delle case? Per quanto mi è sembrato di comprendere la ragione di questa leggina, consiste nel fatto di affrettare i tempi ed evitare che trascorra più tempo per l'assegnazione che non per la costruzione stessa delle case.

Per quanto riguarda l'I.N.C.I.S., è in vigore un sistema diverso: si parla di assegnazione appena impiantato il cantiere, il che consente una specie di appello che viene fatto direttamente al presidente dell'I.N.C.I.S., permettendo così di correggere le eventuali ingiustizie. La lungaggine delle assegnazioni deriva da ciò. Una valutazione fatta a modo deve consentire un reclamo sulle prime assegnazioni fatte, tale reclamo deve venire istruito sulle segnalazioni appunto di coloro che sono stati esclusi, devono essere fatti accertamenti per arrivare così ad assegnazioni più eque e giuste.

Se vogliamo cominciare a fare qualcosa di organico nell'Amministrazione dello Stato, non dobbiamo permettere che si costituiscano paratie stagne.

Desidererei chiedere se non sia opportuno creare in ogni provincia un organismo che serva all'assegnazione degli alloggi I.N.A.—Casa, dell'I.N.C.I.S. e delle case popolari. Talvolta avviene e molto frequentemente, che la stessa persona riesce ad avere più assegnazioni, e se ciò non viene segnalato, accadono degli inconvenienti molto gravi. In merito a questa legge ripeto l'osservazione che ho fatto poc'anzi, e cioè che le lungaggini sono necessarie se si vogliono fare delle indagini come vanno fatte, se si vuole tener conto, come si deve, delle osservazioni degli interessati, e quindi non bisogna guardare al tempo, il che non significa che si debba ritardare. È sufficiente che appena impostato il cantiere, immediatamente si stabiliscano i termini entro i quali coloro che aspirano agli alloggi facciano l'istanza e che si crei poi un secondo grado, che è sempre la miglior difesa contro eventuali errori, poichè in via di massima è notorio che chi stabilisce una cosa sapendo che la sua decisione può essere riveduta in seconda istanza, sta molto più attento.

**DEL BO,** *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Ministero del lavoro

e della previdenza sociale è incaricato esclusivamente di vigilare sulle case del piano I.N.A.-Casa. Quantunque non sia vero che tutte le case di abitazione privata in Italia vengano costruite dallo Stato, certo lo Stato provvede direttamente alla costruzione di un notevole numero di abitazioni. Per quanto riguarda la procedura per l'assegnazione di tali alloggi, desidero sottolineare che non è affatto stabilito che si proceda alla graduatoria dal momento in cui la casa sia stata costruita; è soltanto stabilito che periodicamente le Commissioni vengano riunite. E d'altronde sottolineo che c'è la possibilità del ricorso.

FARINA. Secondo me il Presidente della Commissione per l'assegnazione non dovrebbe essere un magistrato. Il direttore dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione è competentissimo ed è quello più idoneo, perchè è a contatto con la gente e ne conosce i bisogni. Una ulteriore raccomandazione: quando si tratta di distribuire determinati appartamenti in determinati Comuni, la Commissione si impegni ad invitare un rappresentante della Giunta, oppure il sindaco o un assessore.

GRAVA. Non voglio entrare assolutamente in merito, perchè tratteremo la questione una altra volta; desidero soltanto dire che non ho nessuna difficoltà, anzi desidero che la sospensiva sia votata. Mi preoccupa anch'io come il Ministro della giustizia di non distogliere i magistrati dalla loro naturale funzione, poichè voi sapete a quali critiche va esposto il magistrato presidente della Commissione di assegnazione da parte di tutti gli scontenti, i quali attribuiscono la colpa non ai componenti della Commissione, ma al magistrato.

PRESIDENTE. Se nessuno ha motivo di opporsi alla proposta di sospensiva, questa si intende senz'altro accettata.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Concessione di un contributo straordinario, a carico dello Stato, di 20 milioni di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali agrarie ed Enti ausiliari** » (N. 2344) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario, a carico dello

Stato, di 20 milioni di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali agrarie ed Enti ausiliari ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Elia.

ELIA, *relatore*. Questo progetto di legge contempla la concessione di un contributo straordinario di 20 milioni a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali agrarie ed enti ausiliari. Tale progetto di legge è stato presentato da una Commissione della Camera che lo ha approvato senza opposizioni; infatti l'Ente nazionale Casse rurali agrarie che ha avuto riconoscimento giuridico con regio decreto 19 novembre 1936 e che è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si propone di curare, a norma del nuovo statuto approvato con decreto presidenziale 18 luglio 1949, l'assistenza tecnica delle Aziende associate, Casse rurali agrarie ed Aziende cooperative di credito, escluse le banche popolari.

Tutti conoscono la benefica funzione che esplicano le Casse rurali, piccoli Istituti di credito capillare che interessano soprattutto la classe dei contadini alla quale fanno dei modesti prestiti, necessari per le loro aziende e per le loro attività, prestiti che questi lavoratori troverebbero con molta maggiore difficoltà presso grandi Istituti di credito, perchè non potrebbero portare le necessarie garanzie. Le Casse rurali in Italia in questo momento sono 783, i depositi raccolti ammontano all'incirca a 35 miliardi. Durante il periodo della guerra queste Casse hanno esplicato una benefica attività, ma naturalmente hanno anche risentito del disagio economico che si è venuto formando, per cui alcune di esse hanno dovuto chiudere la loro attività con danno soprattutto dei soci, che, come tutti sanno, partecipano a queste Casse impegnando la totalità dei loro averi. Per questo è anche più importante l'opera di assistenza che viene fatta a queste piccole Aziende di credito, le quali vivono soltanto se riducono al minimo il personale e tutte le spese: di qui la necessità, per questi Istituti, di una assistenza nella esplicazione delle loro attività. Quindi nessuna opposizione c'è stata rispetto alla concessione di questo sussidio da parte del Governo.

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

76ª RIUNIONE (19 giugno 1952)

Una certa difficoltà fu fatta per la concessione del finanziamento, infatti l'articolo 2 di questo progetto di legge dice: «la spesa relativa alla concessione del contributo previsto nell'articolo precedente, sarà conteggiata mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio».

Qualcuno fece osservare che questo capitolo riguarda le spese impreviste ed allora sembrava inopportuna tale riduzione per un oggetto che non è certo una spesa imprevista. Il sottosegretario Gava, fece rilevare che formalmente almeno non c'erano difficoltà, in quanto effettivamente sembrava che questo stanziamento fosse eccessivo riguardo alle spese impreviste e quindi si poteva fare qualche taglio sullo stanziamento stesso. Poi la discussione presso la competente Commissione della Camera fu rimandata ed alla ripresa si osservò che erano già state approvate altre riduzioni per l'utilizzazione di questo capitolo n. 452 riguardante il fondo di riserva per le spese impreviste, e dato che c'era stata una dichiarazione favorevole da parte della Ragioneria generale dello Stato si eliminarono le difficoltà presentate in precedenza ed il progetto di legge fu approvato così come è.

Data l'utilità dell'ente a cui si dà questo contributo straordinario e dato che non c'è stata opposizione da parte di nessuno (anzi devo dire che alla Camera c'è stato il parere favorevole della Commissione per l'agricoltura), propongo che il disegno di legge venga approvato.

VIGIANI. Dichiaro che voterò favorevolmente a questo disegno di legge, vorrei però richiamare l'attenzione del Governo e degli onorevoli colleghi sulla necessità che, ogni qualvolta noi approviamo dei provvedimenti di legge di questa natura (sovvenzioni ad enti che d'altra parte riconosciamo che svolgono una attività speciale della quale siamo tutti convinti), possiamo anche avere una visione dell'attività di questi enti; occorre infatti non solo conoscere il loro numero, e quale è la loro attività, ma trattandosi di approvare un provvedimento di legge che l'anno scorso conce-

deva 5 milioni, e quest'anno ne concede 20, conoscere anche quale è l'attività pratica degli enti e quale è il contributo sostanziale che essi portano.

GRAVA. È superfluo che dica che voterò a favore di questo disegno di legge perchè ho avuto l'onore di essere relatore l'anno corso al disegno di legge per lo stanziamento dei primi 5 milioni concessi alle Casse rurali. Quello che ha detto il nostro collega Vigiani, sia pure sotto una forma non precisamente esatta, è giusto. La funzione di questi enti è stabilita dallo statuto. Mi piace però rilevare che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha presentato questo disegno di legge, non ha tenuto in conto nessuna delle osservazioni che allora avanzai, rifacendo la storia ed i compiti delle nostre società rurali. Se il Ministero del lavoro mi permette di fare questa unica osservazione lo pregherei, nel presentare altri disegni di legge, di voler distinguere le Casse rurali autentiche e con i loro particolari scopi dagli altri enti. Ho studiato profondamente la questione anche perchè ho rivendicato al mio Veneto una antica tradizione nel campo delle Casse rurali, le quali specialmente in montagna sono quelle che hanno salvato le nostre piccole proprietà. Ora se l'onorevole Sottosegretario volesse andare a vedere quali sono gli altri enti ausiliari, si metterebbe le mani nei capelli perchè sono moltissimi. Mi domando a chi vanno questi 20 milioni. Se vanno alle Casse rurali, allora sta bene; se vanno anche agli altri enti ausiliari la somma sarà enormemente frazionata. Non posso che compiacermi che ai 5 milioni dell'anno scorso, che ho salutato con molto entusiasmo, abbiano seguito questi 20 milioni; desidererei soltanto che tale somma fosse stabilita o per le Casse rurali, o per gli altri enti ausiliari e similari.

ELIA, *relatore*. Desidero dire al senatore Grava che il contributo è dato all'ente e quindi non deve poi essere diviso. L'ente è unico ed esso soltanto deve attuare quei fini di assistenza per i quali viene fatto lo stanziamento.

GRAVA. Ne prendo atto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura;

## Art. 1.

È autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 20.000.000 per la ripresa della sua normale attività nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.

(È approvato).

## Art. 2.

La spesa relativa alla concessione del contributo previsto nell'articolo precedente sarà fronteggiata mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione della proposta di legge: « Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali » (N. 2402).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sacco.

SACCO, *relatore*. La relazione che accompagna la proposta di legge è già così esauriente che il relatore ha ben poco da aggiungere. Abbiamo approvato questo inverno la legge che riconosce la Cassa di previdenza per i giornalisti e questo disegno di legge non è che un aggiornamento delle disposizioni che riguardano tale categoria per quanto concerne gli assegni familiari. Si prevede un aumento

che è congruo agli aumenti previsti degli assegni per i figli e per il coniuge, mentre resta invariata la misura degli assegni per i genitori. Può sorprendere l'aliquota di contribuzione che per questa categoria va calcolata su un limite massimo di contribuzione mensile di lire 6.250; ma questa somma è riferita alla legge fondamentale, tanto che nel disegno di legge viene elevata dal 46 al 55 per cento la contribuzione degli istituti editoriali dai quali i giornalisti dipendono. La gestione di questa particolare amministrazione degli assegni familiari, per i giornalisti, presentava al 30 giugno 1951 un *deficit* di 6 milioni ed oltre, ecco quindi che per coprire questo disavanzo è prevista una contribuzione addizionale del 5 per cento fino a copertura di questa somma.

Poichè questo disegno di legge risponde esattamente ad un accordo intersindacale e l'altra volta abbiamo esaurientemente udito i Sindacati dell'una e dell'altra parte che concordemente chiedevano questo disegno di legge, possiamo essere certi in coscienza che questo disegno di legge risponde esattamente agli interessi delle categorie. Quindi non mi rimane che pregare gli onorevoli colleghi di approvarlo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli:

## Art. 1.

La misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali è determinata come segue:

- lire 3.120 mensili per ciascun figlio;
- lire 1.820 mensili per il coniuge;
- lire 1.313 mensili per ciascun genitore.

La relativa aliquota di contribuzione è determinata nella misura del 55 per cento della retribuzione lorda entro il limite massimo di retribuzione di lire 6.250 mensili.

La misura degli assegni familiari e del relativo contributo di cui ai precedenti commi è comprensiva degli assegni familiari di carovane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

(È approvato).

## Art. 2.

Fino alla copertura del disavanzo risultante nella gestione degli assegni familiari per i giornalisti professionisti è dovuta, oltre al contributo previsto dal precedente articolo, una addizionale al contributo stesso del 5 per cento.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modificazione dei contributi.

(È approvato).

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed ha effetto dal 1° luglio 1951.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,55.